

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI AUDIO VISIVI DEL PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2024 AL 31 AGOSTO 2025.**

**Art. 1 – Definizioni**

Per “Committente” o “Amministrazione” s’intende il Comune di Verona che commissiona la fornitura del servizio.

Per “Fornitore” s’intende la Ditta affidataria della fornitura del servizio in oggetto.

Per “Servizio” s’intende il servizio di assistenza tecnica audio e video, ove non diversamente specificato, nelle sale Congressuali del Palazzo della Gran Guardia (Auditorium e sala Convegni).

**Art. 2 – Oggetto della fornitura del servizio**

Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica degli impianti audio visivi del Palazzo della Gran Guardia in Verona, di proprietà del Committente.

La dotazione tecnica delle apparecchiature audio e video in dotazione presso le sale congressuali del Palazzo della Gran Guardia sono le seguenti:

Sale disponibili:

AUDITORIUM: 680 posti disposti a teatro di cui 560 in platea e 120 in galleria  
02 cabine attrezzate + n. 01 cabina non attrezzata. Traduzione in quattro lingue.

SALA CONVEGNI: 214 posti disposti a teatro con 02 cabine attrezzate. Traduzione in tre lingue.

**SALE ESPOSITIVE DEL PIANO NOBILE - SALA POLIFUNZIONALE - SALA BUVETTE:**

Si tratta di sale vuote e senza dotazione audio e video, non comprese nelle prestazioni dell’appalto, da allestire con costi a carico dell’utilizzatore, secondo le soggettive esigenze logistiche e tecniche relative all’evento.

Abitualmente esse sono utilizzate per esposizioni, workshop, incontri conviviali, ma se adeguatamente attrezzate possono essere impiegate anche per convegni, seminari ed attività similari. In tali casi, l’allestimento audio e video può essere richiesto alla Ditta appaltatrice o ad altra Ditta di service. Inoltre, non è richiesta la presenza di un tecnico della Ditta appaltatrice durante l’utilizzo.

**Dotazione Tecnica**

**Auditorium:**

Sono disponibili n. 2 radiomicrofoni



Impugnatura

Impianto di traduzione simultanea, completo di 03 cabine di cui 02 attrezzate + 01 non attrezzata, con sistema a infrarossi. Dotazione disponibile di n° 190 ricevitori individuali con cuffie.

Sistema di videoproiezione: schermo motorizzato cm 500x375, comandato dalla regia, posato a fondo palco, videoproiettore con luminosità 5000 ANSI lumen, tecnologia DLP, risoluzione reale XGA 1024x768, per video e dati da PC.

Sistema di illuminazione palco con 10 fari bianchi da 1000W dimmerabili da regia, di cui 5 fari frontali fissi.

### **Sala convegni:**

Sono disponibili n. 2 radiomicrofoni



impugnatura

Impianto di traduzione simultanea, completo di 02 cabine attrezzate, con sistema a infrarossi. Dotazione di ricevitori disponibile (sono gli stessi citati in Auditorium) utilizzabili in una o nell'altra sala.

Sistema di videoproiezione: schermo motorizzato cm 500x281, comandato dalla regia, posato a fondo palco, videoproiettore con luminosità 5000 lumens, tecnologia LCD, risoluzione reale full hd 1920x1200, per contributi video e dati da PC.

Sistema di illuminazione con luci di sala comandabili on-off da regia.

**E' prevista la presenza di personale tecnico preventiva all'evento per la messa per la messa in funzione degli apparati e le prove di presentazione e dopo l'evento per il ripristino delle sale.**

La presenza in loco del tecnico, salvo esigenze particolari, dovrà essere ordinariamente così garantita:

- per la sala Auditorium, arrivo **un'ora e mezzo** prima dell'evento e termine attività **un'ora** dopo;
- per la sala Convegni, **un'ora** complessiva tra intervento preventivo e successivo all'evento.



**L'elencazione che segue contiene le attività e le modalità minime del servizio di cui al presente foglio patti e condizioni, che dovranno necessariamente essere svolte dal Fornitore.**

Servizio di assistenza tecnica degli impianti audio visivi del Palazzo della Gran Guardia.

Il servizio di assistenza tecnica degli impianti audio visivi nelle sale congressuali del Palazzo della Gran Guardia (Auditorium e Sala Convegni), dovrà essere garantito con le seguenti modalità:

- gestione e controllo degli impianti e delle apparecchiature tecniche audio e video;
- attivazione delle apparecchiature tecniche audio e video;
- spostamento e successivo ripristino dell'arredo in dotazione del palco dell'Auditorium, senza costi aggiuntivi al presente contratto;
- assistenza tecnica durante lo svolgimento di manifestazioni od eventi congressuali;
- attivazione e assistenza tecnica, su richiesta, senza costi aggiuntivi, delle cabine per la traduzione simultanea e gestione delle cuffie in dotazione per tale scopo;
- vigilanza sulle modalità del corretto utilizzo delle attrezzature audio visive in presenza di service esterni per evitare danneggiamenti, usi impropri ed ogni altro uso incompatibile che possano danneggiare le attrezzature stesse;
- il personale impiegato è responsabile della custodia delle chiavi in dotazione di cui abbia il possesso per accedere alla sala regia delle sale congressuali;
- il personale in servizio deve essere in grado di fornire informazioni generali sulla gestione e le caratteristiche delle apparecchiature audio e video;
- Il servizio è svolto ordinariamente da una sola persona in ciascuna sala congressuale utilizzata; in caso di manifestazioni e per particolari esigenze organizzative può essere richiesta la presenza contemporanea anche di più tecnici con oneri aggiuntivi;
- il servizio viene richiesto mediante apposito modulo inviato dall'Appaltatore di norma almeno cinque giorni prima dell'evento, ma anche con minor preavviso in caso di urgenza. Con il modulo verrà comunicato il nominativo del referente che organizza l'evento oltre alle necessità logistiche impiantistiche dello stesso.
- si richiede di garantire con continuità il servizio attraverso personale adeguatamente formato ed istruito;
- l'orario di servizio dovrà essere garantito con flessibilità conformandosi alle necessità dei soggetti organizzatori degli eventi. L'orario può superare le 12 ore giornaliere e dovrà essere prestato su tutti i giorni della settimana sia feriali che festivi;
- il monte ore ipotizzato in via presuntiva per coprire il servizio per la durata annuale dell'appalto in oggetto è stimato, sulla base dei dati storici, in complessive 1.500 ore (di cui 500 nel 2024 e 1.000 nel 2025);
- il Committente comunicherà al Fornitore il nominativo del referente della manifestazione. L'Amministrazione o il referente dovranno rendere edotto il Fornitore delle necessità logistiche ed impiantistiche della manifestazione medesima. In caso di manifestazioni e per particolari esigenze organizzative può essere richiesta la presenza contemporanea anche di più tecnici;
- la presenza di almeno un tecnico deve essere garantita durante tutte le attività congressuali, anche in presenza di altre Ditte di Service che i concessionari abbiano incaricato per eventuali allestimenti e fornitura di apparecchiature tecniche di supporto non in dotazione;
- è richiesto che il personale in servizio sia munito di adeguato abbigliamento per la tipologia del servizio nonché di tessere di riconoscimento e distintivi a completo carico del Fornitore come di ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio.



## **Comune di Verona**

Prima dell'inizio del servizio il Fornitore dovrà fornire, **in uso gratuito**, le seguenti attrezzature necessarie al buon funzionamento delle sale della Gran Guardia e quant'altro ritenuto opportuno o necessario per la maggiore funzionalità del servizio:

### **AUDITORIUM**

- n. 4 Microfoni a filo per tavolo relatori
- n. 1 Microfono a filo per podio
- n. 1 Amplificatore
- n. 1 Cassa spia amplificata per controllo funzionalità dell'impianto audio della regia
- n. 1 Mixer audio 32 canali
- n. 1 Centralina per controllo luci
- n. 1 Cavetteria di interconnessione apparecchiature e distribuzione segnale
- n. 8 Integrazione fari posizionati su graticcio e frontali sala

### **SALA CONVEGNI**

- n. 5 Microfoni a filo per tavolo relatori
- n. 1 Mixer audio 16 ingressi
- n. 1 Cavetteria di interconnessione apparecchiature e distribuzione segnale

Il Fornitore del servizio dovrà inoltre assicurare:

- di applicare le stesse condizioni contrattuali ed economiche del presente atto nel caso di attivazione del servizio a richiesta da parte dei concessionari esterni;
- di fornire, su richiesta, eventuali integrazioni della dotazione audio e video.

### **Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio**

Il Fornitore s'impegna ad espletare pienamente il servizio nell'integrale rispetto del presente Foglio patti e condizioni, della lettera invito di richiesta offerta e come da offerta economica presentata in sede di gara al Committente.

Considerata la specificità e la particolare natura del servizio, il Committente, nel corso del suo espletamento, si riserva di impartire i necessari indirizzi al Fornitore il quale si impegna, altresì, a svolgerlo in stretta collaborazione con l'Amministrazione fornendo, altresì, un'adeguata consulenza nella materia oggetto del servizio affidato.

Il servizio deve essere svolto dal Fornitore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

Il Fornitore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse del Committente, assumendosi la responsabilità connesse ai propri compiti.

Il Committente, da parte sua, si impegna a mettere in grado il Fornitore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per tutto quanto necessario all'espletamento delle relative attività.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto sono sottoposte a verifiche ispettive del Committente, ed il Fornitore è tenuto a collaborare in tal senso, per accertare che il servizio sia espletato con la massima cura e diligenza anche con riferimento al comportamento del personale ivi preposto, del quale il Committente potrà chiedere in qualsiasi momento la motivata sostituzione.

Per adempiere alle prestazioni del presente appalto, il Fornitore si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva. Parimenti dovrà garantire un organico minimo di tre tecnici ed adeguato personale per l'espletamento dell'attività di segreteria.

Per fronteggiare adeguatamente eventuali emergenze il Fornitore deve garantire, su chiamata da parte del Committente, il proprio intervento presso il Palazzo della Gran Guardia, entro un'ora dalla richiesta di intervento.

#### **ART. 4 – CCNL applicabile**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs 36/2023, per il personale dipendente impiegato nell'appalto si ritiene applicabile il C.C.N.L. settore Commercio Terziario. Ai sensi del successivo comma 3, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

In tal caso, ai sensi del successivo comma 4, del medesimo art. 11, prima di procedere all'affidamento il Committente acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

#### **Art. 5 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro**

Il Fornitore si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui il Fornitore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti del Fornitore occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto.

Il Fornitore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Committente. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Il Fornitore sarà tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero del proprio personale.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità penale e civile per infortunio o danni di qualunque natura eventualmente subiti da persone o cose, del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o di quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni



## **Comune di Verona**

affidate, riferibili al Fornitore stesso od al personale di questo. Resta pertanto a completo ed esclusivo carico del Fornitore qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del Committente.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne e dunque risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e quant'altro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore si impegna a stipulare a completa propria cura e spese, e mantenere operante per tutta la durata del servizio, una idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del personale dalla stessa utilizzato per l'adempimento del presente appalto, per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, con massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00= (tremila/00) per ciascun sinistro e persona e che tenga completamente indenne il Committente per danni tanto a terzi che al Committente per l'intera durata del servizio.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata prima di dare inizio al servizio e per tutta la durata dello stesso consegnandone preventivamente copia al Committente.

Il massimale previsto nella polizza assicurativa non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti del Committente. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sul Fornitore, restando il Committente sollevato da responsabilità al riguardo.

### **Art. 7 – Riservatezza e segretezza**

Il Fornitore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Committente.

In particolare, il Fornitore si impegna, pena la facoltà di risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, a non divulgare o comunicare, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi all'attività svolta dal Committente dei quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del servizio affidatogli.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente stesso.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza. Ai fini di cui all'art. 29 del citato D.Lgs. n.196/2003, il Fornitore assumerà la qualifica



di responsabile del trattamento dei dati personali, che sarà attribuita con apposito provvedimento del Committente.

#### **Art. 8 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

Il Fornitore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

È fatto assoluto divieto al Fornitore:

- di cessione totale o parziale del contratto;
- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Committente;
- di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto di affidamento, in ragione della specificità del servizio stesso, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Fornitore.

#### **Art. 9 – Durata del servizio**

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata **dal 1° SETTEMBRE 2024 AL 31 AGOSTO 2025**, previa stipula di regolare contratto.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula, per motivate ragioni.

Il Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto indicativamente fino ad un massimo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In caso di proroga il Fornitore è tenuto e si impegna sin d'ora all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto medesimo agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

#### **Art. 10 – Referenti del servizio**

Il Fornitore, prima di iniziare il servizio, indicherà ai competenti Uffici del Committente il nominativo di uno o più referenti scelti tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione e dei quali garantisce la reperibilità 24 ore 7 giorni su 7, per qualsiasi questione connessa all'espletamento del servizio stesso.

#### **Art. 11 – Inadempienze e penalità**

Fermo restando che il Committente corrisponderà al Fornitore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi, qualora nell'espletamento del servizio il Fornitore non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente Foglio patti e condizioni o alle indicazioni fissate dal Committente o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, quest'ultimo potrà contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento per il pronto adempimento.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili o non si proceda all'adempimento, il Committente applicherà, ad ogni inadempienza, una penale da euro 100,00 ad euro 1.500,00 secondo la gravità dell'inadempimento ad insindacabile giudizio del Committente, fermo restando comunque l'obbligo per il Fornitore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione. Ad insindacabile facoltà del Committente, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento) o graverà sulla cauzione che dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 14.

In ogni caso il Committente si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese del Fornitore rivalendosi sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 14.

L'applicazione delle penali non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto del Fornitore, a causa di inadempimento o cattiva o negligente esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 12 – Clausole risolutive del contratto**

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente foglio patti e condizioni, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, a prescindere dalla preventiva applicazione delle penali di cui all'art. 10, nel caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, protrattosi oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dal Comune per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

In ogni caso il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- inadempienze ritenute gravi dal Committente, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o che ne comportino la sua interruzione, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art. 10;
- mancata attivazione del servizio ai sensi del precedente art. 8; dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni o comunque per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- perdita di anche uno solo dei requisiti soggettivi del Fornitore che hanno giustificato l'aggiudicazione del servizio;
- inadempienze in materia di obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi, contrattuali, di protezione, sicurezza e igiene sul lavoro nei confronti del personale adibito al servizio;
- l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Comune comunichi per iscritto al Fornitore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione di cui all'art. 14, riservandosi la facoltà di affidare l'appalto a terzi addebitandone la maggiore spesa al Fornitore, nonché di applicare le previste penali. In ogni caso, la risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Committente, di azioni per risarcimento di ulteriori danni subiti.



## **Comune di Verona**

Clausola risolutiva per violazione degli obblighi di tracciabilità:  
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

### **Art. 13 – Corrispettivo**

Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione.

Il compenso si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi ragione, anche se imprevista, o per causa di forza maggiore.

### **Art. 14 – Pagamenti**

Il corrispettivo viene liquidato mensilmente a rate posticipate, tramite la Tesoreria del Committente verso presentazione di fatture regolari e conformi alle prestazioni fornite.

Le fatture devono essere emesse in base alle normative vigenti e trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare al Comune di Verona Codice Univoco Ufficio **9PAHOO** e intestate a:

Comune di Verona - Direzione Grandi Eventi e Manifestazioni  
Via degli Alpini  
P. IVA 00215150236

È obbligatorio riportare in fattura:

- i riferimenti dalla determinazione di affidamento (numero e data)
- n. del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
- n. codice IBAN appositamente dedicato
- scadenza non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento.

Ai sensi del d.l. 9 novembre 2012 n. 192 art.1, comma 4, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

La liquidazione della spesa inoltre sarà possibile solo dopo la positiva verifica, tramitatività svolta all'interno dell'Amministrazione Comunale, di regolare effettuazione dei servizi, del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (conto corrente dedicato), del positivo rilascio da parte dell'ente competente (INPS) del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e l'assenza di procedure di pignoramento presso terzi.

Si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 in caso inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine indicato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

### **Art. 15 – Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non viene richiesta la garanzia provvisoria.



## **Comune di Verona**

La Ditta aggiudicataria deve dare dimostrazione di aver costituito, prima della stipula del contratto, il deposito della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo Decreto Legislativo, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art.117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Il Comune può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune può, inoltre, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

### **Art. 16 - Spese contrattuali**

Fanno carico al Fornitore tutte le spese per imposte, tasse, bolli, copie, scritturazione, registrazione, come ogni altro onere o diritto, inerente e conseguente il contratto, secondo le tariffe di legge.

### **Art. 17 – Controversie**

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione, esecuzione od applicazione del contratto, che non si siano potute definire direttamente in via amministrativa, sarà competente il Foro di Verona.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

### **Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento interno dell'Ente adottato dal Comune di Verona con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 05 marzo 2014 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il Codice di Comportamento Aziendale e il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente [https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=31703](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31703)

L'Appaltatore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. L'appaltatore prende atto che il Comune di Verona ha



## **Comune di Verona**

adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

### **Art. 19 – DUVRI e costi per la sicurezza**

Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è emersa l'opportunità di redigere il DUVRI il quale, allegato al contratto quale parte integrante, sarà sottoscritto anche dal Fornitore. Nello stesso documento è precisato che il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è nullo.

### **Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come previsto all'art. 3 della medesima legge.

In particolare, il Fornitore si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

b) a comunicare al Comune di Verona gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010;

c) a comunicare al Comune di Verona tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

### **Art. 21 – Recesso del Committente**

Il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

### **Art. 22 – Recesso del Fornitore**



## **Comune di Verona**

Qualora il Fornitore dovesse recedere dal contratto, il Comune si rivarrà sull'intero deposito cauzionale definitivo incamerandolo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge a carico del Fornitore medesimo.

### **Art. 23 – Recesso per giusta causa**

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, ove possibile, di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore.

### **Art. 24 – Trattamento dati personali**

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dai citati D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.e dal Regolamento UE n.679 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dalle competenti Autorità.

L'affidamento comporta in capo all'appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato per conto del Comune di Verona quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679). L'appaltatore sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento, secondo le previsioni di apposito schema di accordo facente parte della documentazione di affidamento e che sarà allegato come parte integrante del contratto.

In particolare il trattamento riguarda:

<b>Denominazione attività di trattamento</b>	<b>Finalità</b>	<b>Categorie di dati</b>	<b>Categorie interessati</b>	<b>Periodo di conservazione previsto</b>
Conservazione e consultazione dei dati degli utenti	Gestione del servizio di assistenza tecnica degli impianti audio visivi del Palazzo della G. Guardia.	Personali ancorché particolari	Utenti del servizio	I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa

Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in



materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

#### **Art. 25 – Riferimento a norme vigenti**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Foglio patti e condizioni si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Verona ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

#### **Art. 25 – Rispetto della legge**

Il Fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a sua cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto contrattuale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dal precedente sono ad esclusivo carico del Fornitore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Committente.

Restano parimenti ad esclusivo carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

#### **Art. 27 – Patto di integrità**

L'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il Patto di integrità, che costituisce parte integrante del contratto, e a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazioni, il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

#### **Art. 28 – Rinvio**

Lette le clausole, patti e condizioni indicate nella lettera invito di richiesta offerta, che s'intendono qui integralmente riportate, e letto il presente Foglio patti e condizioni, si accettano integralmente. Il Fornitore dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente Fogli patti e condizioni.

Il RUP è il Dirigente della Direzione Grandi Eventi e Manifestazioni del Comune di Verona, avv. Giacomo Mannocci.